



Sei un **socio**, non un numero.

STATUTO CNA TERRITORIALE DI VICENZA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE DEL 15/11/2016

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Costituzione	3
Art. 2 - Scopi ed attività	3
TITOLO II - RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA	4
Art. 3 - Il Sistema CNA	4
Art. 4 - Obiettivi del Sistema CNA	5
Art. 5 - Il Sistema CNA Vicenza	6
TITOLO III - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	7
Art. 6 - Articolazione Organizzativa	7
TITOLO IV - REQUISITI DI AMMISSIONE	10
Art. 7 - Adesione al Sistema CNA	10
Art. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA	11
Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo	12
Art. 10 - Disposizioni disciplinari	13
TITOLO V - GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE DI VICENZA	13
Art. 11 - Composizione degli Organi della Cna Territoriale di Vicenza	13
Art. 12 - Gli Organi della Cna Territoriale di Vicenza	13
Art. 13 - l'Assemblea: durata, composizione, poteri e compiti	13
Art. 14 - La Direzione Territoriale: durata, poteri e compiti	15
Art. 15 - La Presidenza Territoriale: durata, poteri e compiti	17
Art. 16 - Il Presidente	19
Art. 17 - Presidenza Onoraria	19
Art. 18 - Il Direttore	20
Art. 19 - Il Collegio dei Garanti	20
Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	21
Art. 21 - Incompatibilità	21
TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA, BILANCI	22
Art. 22 - Fondo Comune	22
Art. 23 - Autonomia finanziaria	22
Art. 24 - Bilanci	22
Art. 25 - Piano Strategico	23
Art. 26 - Commissariamento	23
Art. 27 - Codice Etico	23
TITOLO VII - NORME FINALI	23
Art. 28 - Scioglimento della CNA Territoriale di Vicenza	23
Art. 29 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Territoriale di Vicenza - Regolamento Territoriale	24
Art. 30 - Rinvio legislativo	24
Art. 31 - Mandato per la legalizzazione degli atti	24

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Vicenza, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Vicenza - Via G. Zampieri, 19 (il cambiamento dell'indirizzo non implica variazioni dello Statuto), di seguito specificata CNA Territoriale di Vicenza o CNA Vicenza.

Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Territoriale di Vicenza o Vicenza (Art. 25, comma I dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale di CNA (Art. 29), secondo le modalità d'uso disciplinate dal sopracitato art. 29.

Art. 2 - Scopi ed attività

Scopi della CNA Territoriale di Vicenza sono:

1. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi e più in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, del lavoro autonomo e dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
2. la stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale) o regionale (CNA Regionale);

In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Territoriale di Vicenza svolge le seguenti attività:

- a. Individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- b. Assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, le attività di lavoro autonomo e dei professionisti, a potenziare la loro produttività e a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- c. Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi e più in generale nel mondo dell'impresa e delle relative forme associate, del lavoro autonomo e dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- d. Promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e. Assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti, degli auto-imprenditori e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali, della Fondazione ECIPA, di società o enti ritenuti necessari alla realizzazione di tali iniziative;
- f. Costituisce strutture organizzative di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore degli associati operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari assumendo la partecipazione e promuovendo la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- g. Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA Territoriale di Vicenza si avvale del Patronato EPASA-ITACO, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/04/1971, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 29/07/1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17/04/1956, n. 561;
- h. Attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la CNA Pensionati;
- i. Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti.

TITOLO II - RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA

Art. 3 - Il Sistema CNA

1. La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi e più in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati, a CNA Professioni nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale.
3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Territoriale di Vicenza

nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello Territoriale.

5. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

Art. 4 - Obiettivi del Sistema CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per le regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adequata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b. la promozione economica delle imprese;
 - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 - Il Sistema CNA Vicenza

1. La CNA Territoriale di Vicenza rappresenta il livello confederale di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno generalmente sede nell'area territoriale di riferimento. In essa, si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
2. La CNA Territoriale di Vicenza comprende tutte le Aree Sviluppo Associativo (ASA), i Mestieri, CNA Professioni, CNA Pensionati, ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Territoriale stessa si articola e, con le strutture organizzative di servizio, compone il Sistema CNA Vicenza; definisce all'interno del Piano Strategico Territoriale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.
3. La CNA Territoriale di Vicenza:
 - a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi generalmente nell'area territoriale di riferimento;
 - b. rappresenta la CNA in ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche di sviluppo e aggregazione associativo a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai Mestieri Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d. stipula, con il concorso dei Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
 - e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale di Vicenza può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
 - f. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi dell'Associazione del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;

- g. definisce le politiche economico-finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
 - h. stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede all'organizzazione dello stesso nell'ambito del sistema;
 - i. detiene il potere esclusivo a livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - j. per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, la CNA Territoriale di Vicenza può proporre e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
4. La CNA Territoriale di Vicenza adotta integralmente il codice etico ed il codice per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale.

TITOLO III - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Articolazione Organizzativa

La CNA Territoriale di Vicenza organizza e svolge l'attività di rappresentanza e di erogazione dei servizi alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai pensionati associati tramite le Aree Sviluppo Associativo, i Mestieri, i Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati, oltre alle strutture organizzative di servizio.

A. Aree Sviluppo Associativo (ASA)

- 1. Le ASA rappresentano i raggruppamenti di Comuni nei quali la gestione delle attività di sviluppo e aggregazione associativo ed erogazione dei servizi avviene in modo efficace ed efficiente.
- 2. Le ASA, in sinergia con le linee evolutive e implementative deliberate dagli organi collegiali dell'Associazione e delle strutture organizzative di servizio, hanno l'obiettivo di:
 - a. contribuire alla definizione, realizzazione e promozione dell'attività di sviluppo e di aggregazione associativa nel territorio di riferimento;
 - b. operare per il soddisfacimento dei bisogni delle imprese tramite l'erogazione dei servizi e la diffusione dell'informazione ai soci sulle opportunità offerte dalle azioni del Sistema CNA;
 - c. sviluppare ogni utile azione di confronto con le istituzioni pubbliche, con le forze sociali ed economiche del territorio di propria competenza.
- 3. Tutti gli associati al sistema CNA che hanno generalmente sede nei comuni componenti l'Area Sviluppo Associativo eleggono ogni quattro anni, secondo le

modalità previste dal regolamento elettorale approvato dalla Direzione Territoriale, il Presidente, la Presidenza e i delegati all'Assemblea Territoriale.

4. Il Presidente di ASA resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
5. Il Presidente di ASA, in sinergia con le linee evolutive del Sistema CNA Vicenza:
 - a. è il responsabile del perseguimento degli scopi dell'Associazione nel territorio di riferimento e degli obiettivi dell'Area Sviluppo Associativo;
 - b. ha la funzione di rappresentanza dell'Associazione presso le istituzioni locali;
 - c. contribuisce alla definizione delle azioni di sviluppo e aggregazione associativo:
 - in sinergia con le attività definite a livello di Mestieri;
 - coinvolgendo attivamente i membri di Presidenza di ASA.
 - d. verifica l'attuazione delle azioni di sviluppo e aggregazione associativo poste in essere direttamente ed indirettamente, anche con il coinvolgimento attivo dei membri di Presidenza di Area;
6. Per lo svolgimento delle attività, il Presidente di ASA:
 - a. può convocare la Presidenza di ASA che risulta composta dal Presidente di Area, da un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 membri, tra i quali può essere nominato un Vice Presidente, oltre ad eventuali invitati;
 - b. può ricorrere alle risorse organizzative del Sistema CNA Vicenza che, in base alle competenze e attività svolte, verranno assegnate dal Direttore Territoriale.
7. La definizione e modifica delle Aree Sviluppo Associativo compete alla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza Territoriale.

B. I Mestieri

1. I Mestieri rappresentano la sintesi delle specialità di bisogni e proposte rispetto alle esigenze verticali delle imprese.
2. I Mestieri sono stabiliti dalla Direzione nazionale della CNA e sono costituiti da tutti gli Associati al Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.
3. I Mestieri concorrono a comporre a livello regionale le Unioni.
4. L'Assemblea Territoriale di Mestiere o aggregazioni di Mestieri si riunisce ogni quattro anni e concorre ad eleggere il Portavoce, il Comitato Direttivo di Mestiere (qualora necessario) e i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA sulla base di quanto stabilito dal regolamento elettorale.
5. I Portavoce di Mestiere restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
6. I Mestieri svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Territoriale della CNA.

7. Il Presidente Territoriale della CNA può delegare, di norma, al portavoce di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del mestiere stesso, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del Sistema CNA;
 - b. elaborare e gestire le relazioni di tutela delle aziende socie di competenza del rispettivo Mestiere e stipulare accordi sindacali nel rispettivo mestiere;
 - c. elaborare ed attuare le iniziative di promozione economica di mestiere, anche attraverso apposite attività volte alla erogazione di servizi territoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Presidenza Territoriale;
 - d. contribuire a sostenere un rapporto sinergico con le attività svolte dai Presidenti di Area Sviluppo Associativo
8. Il Presidente Territoriale, per giustificati motivi e su parere conforme della Presidenza Territoriale, può ritirare la delega al Portavoce di mestiere.
9. I Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente Territoriale, il quale opera su mandato degli organismi dirigenti.
10. Delle obbligazioni eventualmente assunte dal portavoce dei mestieri rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi Portavoce.

C. I Raggruppamenti di interesse

1. La CNA Territoriale di Vicenza promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla Direzione Territoriale della CNA Territoriale di Vicenza, su indicazione della Presidenza Territoriale, si costituiscono tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione .
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento è membro di diritto dell'Assemblea della CNA Territoriale di Vicenza.
4. I Raggruppamenti di interesse non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

D. CNA Professioni

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle Associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007.
2. La CNA Professioni concorre a formare il sistema CNA.
3. La costituzione tra gli associati della CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione Nazionale di una associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs.206/2007 è deliberata dalla Direzione Nazionale. La delibera della Direzione Nazionale, contestualmente alla costituzione approva lo Statuto tipo.

E. CNA Pensionati

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio Statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA Nazionale.
3. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Territoriale di Vicenza.

TITOLO IV - REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 7 - Adesione al Sistema CNA

1. In osservanza dell'Art.7 dello Statuto Nazionale possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale Veneto e della CNA Territoriale di Vicenza;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n° 311 e successive modificazioni, anche per poter fruire dei servizi offerti dal Sistema; il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salvo la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
 - d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
3. L'adesione all'Associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'Associazione anche il mandato di riscuotere

annualmente le quote associative con le modalità previste dalla legge n° 311 del 4/6/1973 e successive modificazioni.

4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 24 del Codice Civile.
5. Ciascun associato alla CNA Territoriale di Vicenza, avente i requisiti soggettivi di cui al presente articolo e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto di:
 - a. esercitare il diritto di voto negli organi elettivi secondo le norme del presente Statuto; ciascun associato può esprimere nell'Assemblea un solo voto. Non sono ammesse deleghe. L'organo che convoca l'Assemblea elettiva stabilisce il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca;
 - b. essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto; tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza territoriale debbono essere iscritti da almeno 5 anni alla CNA Territoriale di Vicenza;
6. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente comma, in particolare non hanno il diritto né all'elettorato attivo né passivo.

Art. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, la CNA Territoriale di Vicenza assume lo statuto che garantisce sostanzialmente:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli art. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto della CNA Nazionale;
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d. l'obbligo per la CNA Territoriale di Vicenza di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
 - e. organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo Statuto della CNA Nazionale;

- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale Regionale;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente o dei Vice Presidenti o membri di Presidenza non superi i due mandati pieni consecutivi. I vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati possono concorrere alla carica di Presidente Territoriale;
- k. il divieto del Presidente che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- p. l'obbligo a prevedere il Collegio Nazionale dei Garanti quale giudice unico d'appello delle decisioni del Collegio dei Garanti Territoriale o regionale;
- q. l'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo

- 1. Il rapporto associativo può cessare per:
 - a. dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno;
 - b. per cessazione dell'attività;
 - c. per espulsione.

2. In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

Art. 10 - Disposizioni disciplinari

1. La Direzione Territoriale ha la facoltà di applicare agli associati, che non rispettino le disposizioni statutarie e le decisioni dei competenti organi, censure e sospensioni dalle attività svolte qualora gli atti siano giudicati gravi dalla stessa.
2. La Direzione Territoriale può procedere all'espulsione dell'associato in casi di particolare gravità dei fatti.
3. Contro i provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla notifica.

TITOLO V - GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE DI VICENZA

Art. 11 - Composizione degli Organi della Cna Territoriale di Vicenza

1. Gli organi dirigenti della CNA Territoriale di Vicenza sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, Pensionati iscritti alla Cna Pensionati, nonché da legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA, dai lavoratori autonomi e da professionisti iscritti alla CNA.
2. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
3. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Art. 12 - Gli Organi della Cna Territoriale di Vicenza

Gli organi della CNA Territoriale di Vicenza sono:

1. Assemblea
2. Direzione
3. Presidenza
4. Presidente
5. Collegio dei revisori dei conti
6. Collegio dei garanti

Art. 13 - L'Assemblea: durata, composizione, poteri e compiti

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta all'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA,

pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, dai lavoratori autonomi e da professionisti iscritti alla CNA, garantendo la quota di genere almeno pari ad 1/3 dei componenti;

2. L'assemblea è formata da componenti di diritto e da componenti eletti. Sono componenti di diritto:
 - a. Il Presidente Territoriale;
 - b. l'eventuale Presidente onorario;
 - c. i Presidenti delle Aree Sviluppo Associativo;
 - d. i Portavoce dei mestieri;
 - e. il Presidente di CNA Pensionati;
 - f. Presidenti dei Raggruppamenti di interessi riconosciuti dalla CNA e di CNA Professionisti;
 - g. i Presidenti, iscritti alla CNA Territoriale di Vicenza, di società promosse dall'Associazione e di Enti di emanazione;
 - h. gli imprenditori ricoprenti incarichi direttivi della CNA a livello regionale e nazionale.
3. I componenti eletti sono individuati sulla base delle modalità di elezione previste dal regolamento elettorale approvato dalla Direzione Territoriale.
4. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei garanti.
5. L'assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dal presidente uscente.
6. L'assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Territoriale di Vicenza.
7. L'assemblea:
 - a. indica gli obiettivi di medio lungo periodo dell'Associazione in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b. approva il bilancio consuntivo dell'associazione proposto dalla Direzione Territoriale;
 - c. esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate
 - d. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie su ogni altro punto all'ordine del giorno;
 - e. può eleggere, alla prima seduta ordinaria, i nuovi componenti della Direzione o della Presidenza, in sostituzione di componenti decaduti per dimissioni od altre cause;
 - f. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.
8. Lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche dovranno essere trasmesse alla Direzione Nazionale, che ne valuterà la compatibilità con i principi generali dello Statuto della CNA Nazionale e con i requisiti dell'art. 8 dello Statuto Nazionale.
9. L'assemblea viene convocata dalla Presidenza Territoriale almeno 15 giorni prima mediante invito scritto sul quale devono risultare l'ordine del giorno oggetto di

discussione, il luogo di riunione, la data di prima e seconda convocazione con un intervallo di 24 ore rispetto alla prima.

10. L'Assemblea può essere convocata, inoltre, definendo l'ordine del giorno da un terzo dei suoi componenti.
11. La Presidenza Territoriale invita a partecipare alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto, quanti riterrà utili allo svolgimento della stessa.
12. Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte in presenza del 50% +1 dei suoi componenti, con una maggioranza del 50% +1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno il 50% +1 dei presenti.
13. Alla scadenza quadriennale la Direzione Territoriale, almeno 4 mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea Territoriale, fissa con un regolamento le norme di convocazione e di svolgimento delle assemblee delle Aree Sviluppo Associativo e dei Mestieri, le modalità di elezione dei delegati all'assemblea Territoriale e convoca l'assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi dirigenti territoriali.
14. Suddetto regolamento stabilirà inoltre la concorrenza dei Mestieri, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di interesse, dei lavoratori autonomi e dei professionisti alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA ed i criteri di partecipazione dei relativi presidenti alla Direzione Territoriale.
15. L'Assemblea Territoriale viene convocata ogni 4 anni per:
 - a. eleggere il Presidente e la Presidenza Territoriale
 - b. eleggere la Direzione Territoriale
 - c. eleggere i componenti il collegio dei revisori dei conti;
 - d. eleggere i componenti il collegio dei garanti;
 - e. eleggere i rappresentanti della CNA Territoriale di Vicenza nel Consiglio della CNA Regionale Veneto e nell'Assemblea Nazionale. Tale funzione può essere delegata alla Direzione Territoriale.
16. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'assemblea in seduta ordinaria per l'elezione del Presidente prima della normale scadenza dei quattro anni.
17. L'elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto.

Art. 14 - La Direzione Territoriale: durata, poteri e compiti

1. La Direzione Territoriale rimane in carica 4 anni, ed è composta da componenti di diritto ed eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Territoriale di Vicenza, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati tra gli imprenditori precedentemente associati CNA, i legali rappresentanti di società ed amministratori con deleghe operative di forme associate, dai lavoratori autonomi e da professionisti iscritti all'Associazione, garantendo la quota di genere almeno pari ad 1/3 dei componenti.

2. La Direzione è formata da componenti di diritto e da componenti eletti. Sono componenti di diritto:
 - a. il Presidente Territoriale;
 - b. l'eventuale Presidente onorario;
 - c. i Presidenti delle Aree Sviluppo Associativo;
 - d. il Presidente di CNA Pensionati;
 - e. i Presidenti dei Raggruppamenti di interessi riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni;
 - f. i Presidenti, iscritti alla CNA Territoriale di Vicenza, di società promosse dall'Associazione e di Enti di emanazione.
3. I componenti eletti sono individuati sulla base delle modalità di elezione previste dal regolamento elettorale approvato dalla Direzione Territoriale.
4. La Direzione Territoriale viene convocata dalla Presidenza almeno 8 giorni prima della data di riunione, mediante invito scritto, anche trasmesso a mezzo PEC, email o fax, sul quale devono risultare luogo di riunione ed ordine del giorno oggetto di discussione, la data di prima e seconda convocazione con un intervallo di 24 ore rispetto alla prima.
5. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed in seconda con la presenza di almeno i 2/5 dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza.
6. Alla Direzione Territoriale partecipa il Direttore e quanti la Presidenza considera necessari allo svolgimento dei lavori della stessa, senza diritto di voto. Inoltre, può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, altri soggetti qualora sia ritenuto utile.
7. La Direzione Territoriale:
 - a. delibera il Piano Strategico contenente le linee guida di sviluppo strategico e organizzativo del Sistema CNA Vicenza, proposto dalla Presidenza;
 - b. delibera, nell'ambito delle linee guida di sviluppo strategico del Sistema CNA Vicenza, le iniziative di sviluppo dei Mestieri, proposte dalla Presidenza;
 - c. delibera sulla definizione e modifica delle Aree Sviluppo Associativo, su proposta della Presidenza Territoriale;
 - d. decide sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo delle medesime;
 - e. ricorre al collegio dei garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti gli organi direttivi e degli associati del presente statuto e del codice etico di comportamento della CNA Nazionale;
 - f. dà attuazione alle decisioni del collegio dei garanti e del collegio dei revisori dei conti;
 - g. delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili;
 - h. approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - i. presenta all'assemblea il bilancio consuntivo;

- j. ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla presidenza;
- k. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Territoriale di Vicenza;
- l. approva il regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione;
- m. convoca l'assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi ed approvare il regolamento elettorale almeno 4 mesi prima della scadenza assembleare;
- n. delibera, su proposta della Presidenza Territoriale, la richiesta di autorizzazione della Direzione nazionale della CNA per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica;
- o. delibera, su proposta della Presidenza Territoriale, il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante le CNA Territoriali, le CNA Regionali, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
- p. attribuisce la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- q. nomina e revoca, su proposta della Presidenza Territoriale, il Direttore della CNA Territoriale di Vicenza;
- r. può delegare alla Presidenza Territoriale alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti f, h, i, l.

Art. 15 - La Presidenza Territoriale: durata, poteri e compiti

1. La Presidenza Territoriale è eletta dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica per 4 anni; è un organo collegiale composto dal Presidente, dai Presidenti ASA, dal Presidente Onorario e dal Presidente CNA Pensionati con garanzia che la quota di genere sia almeno pari ad 1/3 dei componenti;
2. La Presidenza Territoriale su proposta del Presidente può nominare il vice presidente;
3. Alla Presidenza Territoriale partecipa il Direttore e quanti ritiene utili allo svolgimento dei suoi compiti, senza diritto di voto;
4. La Presidenza Territoriale:
 - a. propone alla Direzione Territoriale il Piano Strategico contenente le linee guida di sviluppo strategico e organizzativo del Sistema CNA Vicenza;
 - b. propone alla Direzione Territoriale le iniziative di sviluppo dei Mestieri nell'ambito delle linee guida di sviluppo strategico del Sistema CNA Vicenza;
 - c. promuove e supportare l'integrazione delle attività delle Aree Sviluppo Associativo e dei Mestieri;
 - d. propone alla Direzione la definizione e modifica delle Aree Sviluppo Associativo;

- e. delibera le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe relative a servizi e prestazioni di cui al presente all'art.2 d) dello statuto;
- f. promuove la realizzazione delle attività indicate all'art. 2 per il perseguimento dei relativi scopi associativi, attraverso azioni di rappresentanza, iniziative di sviluppo economico, di sviluppo associativo, di costituzione dei servizi ritenuti utili anche mediante la costituzione di appositi enti e società, e/o mediante l'acquisizione di quote di partecipazione in società, istituti, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica;
- g. dirige l'attività ordinaria dell'associazione e di tutte le strutture, enti e società promosse e costituite dall'associazione;
- h. propone alla Direzione la nomina e la revoca del Direttore Territoriale;
- i. esercita il controllo sull'attività ed i risultati delle società ed enti promossi e/o partecipati direttamente o indirettamente dall'associazione;
- j. esercita la verifica ed il controllo sull'andamento finanziario dell'associazione;
- k. convoca l'assemblea e la direzione stabilendone l'ordine del giorno;
- l. assume deliberazioni d'urgenza di competenza della direzione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione utile;
- m. predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
- n. propone alla direzione la compravendita di immobili necessari all'attività dell'associazione;
- o. delibera su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione; in particolare per assunzioni, nomine, sanzioni disciplinari, licenziamenti e qualsiasi altra richiesta avanzata dalle risorse umane con impatto sul tempo lavorato (es. aspettative, part-time, l. 109, ecc.);
- p. delibera i nominativi dei rappresentanti della CNA, presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi o partecipati dalla CNA Territoriale di Vicenza; le indicazioni di componenti la presidenza territoriale per detti incarichi è di pertinenza della direzione territoriale;
- q. informa la direzione sulle attività svolte e sulle decisioni assunte;
- r. ritira la delega ai Portavoce di Mestiere su proposta del Presidente Territoriale;
- s. può essere convocata, inoltre, definendo l'ordine del giorno dal 50% + 1 dei suoi componenti.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Territoriale tra i suoi componenti effettivi e deve essere associato alla CNA Territoriale di Vicenza da almeno 5 anni.
2. Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
3. Il Presidente:
 - a. convoca la presidenza territoriale;
 - b. ha la rappresentanza politica dell'Associazione;
 - c. rappresenta la sintesi del sistema CNA Territoriale di Vicenza, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
 - d. presiede gli organi ed è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e. ha poteri di impulso e di vigilanza sul buon andamento del Sistema CNA Vicenza;
 - f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
 - g. propone alla Presidenza Territoriale, per giustificati motivi, il ritiro delle deleghe al Portavoce di mestiere.
4. Nel caso di sostituzione del Presidente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi. Il neo eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato in essere che sarà considerato pieno.

Art. 17 - Presidenza Onoraria

1. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
2. Il Presidente onorario partecipa con diritto di voto ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il Presidente onorario resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Art. 18 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato e revocato dalla Direzione Territoriale su proposta della Presidenza Territoriale. In caso di impedimento od assenza può delegare alcune sue funzioni a risorse del Sistema CNA Vicenza, previa delibera della Presidenza Territoriale.
2. Il Direttore, relativamente alle strutture associativa e di servizio del Sistema CNA Vicenza, è:
 - a. il responsabile del coordinamento e dell'organizzazione verificando e intervenendo sull'efficienza e sull'efficacia di tutte le strutture rispetto al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali;
 - b. il responsabile delle risorse umane che coordina e dirige e stabilisce i livelli di inquadramento contrattuale;
 - c. Il responsabile della conservazione del patrimonio dell'Associazione.
3. Il Direttore:
 - a. propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico del Sistema CNA Vicenza;
 - b. da attuazione alle strategie aziendali nell'ambito delle direttive fissate dalla Presidenza e Direzione Territoriale;
 - c. da esecuzione agli indirizzi e alle delibere degli organismi dirigenti, per quanto di competenza;
 - d. coadiuva il Presidente Territoriale nella rappresentanza istituzionale del Sistema CNA Vicenza e, su delega dello stesso, può rappresentare anche legalmente l'Associazione;
 - e. partecipa alle riunioni dell'Assemblea, della Direzione e della Presidenza, senza diritto di voto;
4. Il Regolamento attuativo dello statuto può prevedere specifici poteri in capo al Direttore, previa delibera della Presidenza Territoriale.

Art. 19 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio territoriale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al Sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno dell'Associazione in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Nazionale, Regionale e Territoriale e del codice etico.
3. L'intervento del Collegio può essere richiesto da qualunque associato a tutela delle proprie ragioni nei confronti degli altri associati o degli organi dell'Associazione.
4. I componenti il Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Le decisioni del Collegio sono appellabili avanti il Collegio Nazionale dei Garanti il quale è riconosciuto quale giudice unico d'appello.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Territoriale convocata per il rinnovo degli organi dirigenti e dura in carica quattro anni.
2. E' composto da un membro effettivo iscritto all'Albo dei Revisori e un supplente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; si avvale della collaborazione del personale amministrativo dell'associazione e predispone per la seduta dell'Assemblea Territoriale una apposita relazione sul bilancio consuntivo in esame.

Art. 21 - Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente, componente la Presidenza e la Direzione dell'Associazione, di Portavoce di Mestiere e di componente la Presidenza di Unione Regionale, di Presidente di Raggruppamento d'Interesse e di CNA Professioni e Presidente di Area Sviluppo Associativo, sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di:
 - a. parlamentare europeo e nazionale;
 - b. consigliere regionale;
 - c. presidente provincia, assessore provinciale, capogruppo provinciale e consigliere provinciale;
 - d. sindaco, assessore e capogruppo nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti.
2. Gli organi direttivi competenti valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell'accettazione della candidatura, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico dell'Associazione.
3. Gli incarichi di cui al primo capoverso, sono incompatibili con l'appartenenza alle Segreterie dei partiti.
4. Gli incarichi di Direzione in Enti Pubblici, Enti Economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo capoverso, previo l'assenso della Direzione, che ne verifica le compatibilità funzionali.
5. Le incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza degli organi.
6. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'applicazione del presente articolo al Direttore dell'associazione.
7. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee del Sistema CNA Vicenza, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA, BILANCI

Art. 22 - Fondo Comune

1. Il Fondo Comune della CNA Territoriale di Vicenza è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati di competenza dell'Associazione Territoriale, detratte le spese di gestione, e dai beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Presidenza Territoriale.
3. Sul Fondo comune della CNA Territoriale di Vicenza possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA di Vicenza.
4. La CNA Territoriale di Vicenza si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 111 DPR 917/86 comma 4-quinquies lettera a).

Art. 23 - Autonomia finanziaria

1. La CNA Territoriale di Vicenza ha, come ogni componente associativa del sistema CNA, una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. LA CNA Territoriale di Vicenza si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant' altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.
3. La CNA Territoriale di Vicenza si impegna a garantire il versamento da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative alla CNA Nazionale ed alla CNA Regionale Veneto, secondo modalità e quantità stabilite rispettivamente dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Regionale.

Art. 24 - Bilanci

1. Gli Organi Territoriali competenti approvano i Bilanci Consuntivi e Preventivi formulati osservando il principio della competenza; in particolare:
 - a. Il Bilancio Preventivo dovrà essere approvato dalla Direzione Territoriale entro il mese di aprile di ciascun anno;
 - b. Il Bilancio Consuntivo, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) comma 4-quinquies dell'articolo 111 DPR 917/86, deve essere approvato entro il mese di Novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La CNA Territoriale di Vicenza si impegna a perseguire l'obiettivo del pareggio di Bilancio.

3. La CNA Territoriale di Vicenza conformerà il proprio Bilancio allo schema di Bilancio Unico, che sarà adottato dal sistema CNA in tutte le sue articolazioni.

Art. 25 - Piano Strategico

1. Il Sistema CNA Vicenza adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione strategica sia per le attività di sviluppo associativo che di erogazione dei servizi.
2. Il Piano Strategico, di durata pluriennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche del Sistema CNA Vicenza.

Art. 26 - Commissariamento

1. Il commissariamento o l'estromissione dal sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendo nei presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Art. 27 - Codice Etico

1. La CNA Territoriale di Vicenza recepisce integralmente il codice etico della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa che, unitamente al Regolamento, diventa parte integrante dello Statuto della CNA Territoriale di Vicenza.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 28 - Scioglimento della CNA Territoriale di Vicenza

1. Lo scioglimento della CNA Territoriale di Vicenza può essere deliberato dall'Assemblea Territoriale, appositamente convocata dalla Presidenza con autorizzazione espressa dalla Direzione Nazionale della CNA, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei componenti l'assemblea stessa.
2. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; il patrimonio della CNA Territoriale di Vicenza, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 111 DPR 917/86 comma 4-quinques lettera b)).
3. I beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri Enti o Istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe.

Art. 29 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Territoriale di Vicenza - Regolamento Territoriale

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione della Direzione Nazionale CNA. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale deve approvare il Regolamento territoriale che è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenute nello Statuto territoriale.

Art. 30 - Rinvio legislativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 31 - Mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della CNA Territoriale di Vicenza abroga ogni precedente simile normativa.
2. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito, al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché tutti gli adempimenti che si rendono necessari per il suo deposito e la sua registrazione.